Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 19 marzo — Numero 67

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'*Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 301 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Cap. n. 26. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro, ecc.	5,000,000 —
Cap. n. 57-*bis*. (Di nuova istituzione, sotto la rubrica: Presidenza del Consiglio dei ministri). Vice presidente del Consiglio dei ministri. Stipendio	15,000 —
Cap. n. 63. Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri	30,000 —
Cap. n. 76. Spese d'ufficio del Ministero	19,000 —
Cap. n. 131. Spesa per il forno crematorio e l'abbruciamento dei biglietti, ecc.	2,000 —
Cap. n. 145. Mercedi e premi agli operai e loro superstiti - Indennità straordinarie, ecc. . .	800,000 —
Cap. n. 147. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, ecc.	3,500,000 —
Cap. n. 301. (Aggiunto). Spese pel funzionamento della Giunta tecnica aggregata al Comitato interministeriale di coordinamento e di precedenza per gli approvvigionamenti nazionali, istituito col decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1405	100,000 —
Cap. n. 319. (Aggiunto). Spesa per le buste elettorali e relative spese accessorie (legge 30 giugno 1912, n. 665)	4,600,000 —

Cap. n. 321. (Aggiunto). Spesa per la fornitura, ai

comuni del Regno, dei bolli necessari per le operazioni elettorali politiche (legge 30 giugno 1912, n. 665 e Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1159)	80,000 —
	14,146,000 —

Visto: d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 308 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le ferrovie pubbliche, concesse all'industria privata entro due anni dalla data del presente decreto e per i tronchi di esse aperti all'esercizio entro il termine di sei anni dalla data medesima, i limiti della sovvenzione chilometrica, stabiliti dall'articolo 27 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, num. 1447, in lire 5000, lire 5700 e lire 10,000, sono rispettivamente elevati a lire 7500, lire 8500 e lire 15,000.

Può essere accordata la sovvenzione chilometrica fino al limite massimo di lire 15,000 anche alle ferrovie che mettano capo a località dotate di uno scalo marittimo, fluviale o lacuale, o che congiungano centri di notevole importanza agricola, industriale e commerciale all'esistente rete ferroviaria.

Qualora si adotti la trazione elettrica, o sistemi speciali di trazione, i detti limiti sono rispettivamente elevati a lire 9,500, lire 10,500, lire 17,000.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato ad aumentare, nei limiti fissati dall'articolo precedente, fermo restando il termine stabilito dall'articolo medesimo, per l'apertura all'esercizio, la sovvenzione per le ferrovie pubbliche concesse anteriormente al presente decreto, i cui lavori di costruzione furono in tutto o in parte eseguiti durante lo stato di guerra, con più grave onere dei concessionari, o che, a causa della guerra, non furono affatto iniziati.

Art. 3.

Per le tranvie extraurbane, concesse alla industria privata entro due anni dalla data del presente decreto e per i tronchi di esse aperti all'esercizio entro il termine di sei anni dalla data medesima, i limiti della sovvenzione chilometrica stabiliti dallo art. 258 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, in L. 1500 e L. 2000, per 50 anni, sono rispettivamente elevati a L. 4500 e 7500, per 35 anni.

Si può accordare la sovvenzione fino al limite massimo di L. 7500 anche alle tranvie che sono destinate a servizi pubblici di viaggiatori e merci e inoltre:

a) siano allacciate ad una ferrovia;

b) oppure mettano capo a località dotate di uno scalo marittimo, fluviale o lacuale;

c) oppure siano unite in rete costituendo un sistema di trasporti locali con unica intrapresa.

Qualora si adotti la trazione elettrica, o sistemi speciali di trazione, i detti limiti sono rispettivamente elevati a L. 6500 e 9500 per 35 anni.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato ad aumentare, nei limiti fissati dall'articolo 3, fermo restando il termine ammesso dall'articolo medesimo per l'apertura all'esercizio, la sovvenzione per le tranvie extraurbane concesse anteriormente al presente decreto, i cui lavori di costruzione furono in tutto o in parte eseguiti durante lo stato di guerra, con più grave onere dei concessionari, o che, a causa della guerra, non furono affatto iniziati.

Art. 5.

Per la elettrificazione delle ferrovie e delle tranvie a vapore esistenti, sempre che i nuovi impianti vengano compiuti entro il sessennio di cui agli articoli 1 e 3, possono essere concesse:

a) proroghe dei termini di riscatto;

b) proroghe della scadenza di concessione, in guisa che per l'ammortamento delle relative spese resti un termine non inferiore a 35 anni.

Quando particolari condizioni escludano la convenienza di tali provvedimenti o i provvedimenti stessi non siano sufficienti, può essere accordata una sovvenzione o supplemento di sovvenzione chilometrica sino a lire 2.500, da corrispondersi con decorrenza dalla data di attivazione del nuovo mezzo di trazione e sino alla scadenza della concessione originaria o prorogata in virtù del presente articolo, ma, in ogni caso, per una durata non superiore agli anni cinquanta.

Quando alla elettrificazione della linea si accompagni la trasformazione dello scartamento ridotto al normale per corrispondere a necessità del traffico, da accertarsi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la sovvenzione o il supplemento di sovvenzione può essere accordato fino a lire 5,000.

Art. 6.

Per le ferrovie e tranvie extra-urbane, contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, potrà derogarsi all'applicazione degli articoli 48 e 260 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda la compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi.

Art. 7.

È nominata con decreto del ministro dei lavori pubblici, che detterà le norme per il suo funzionamento, una speciale Commissione composta di funzionari dei lavori pubblici e del tesoro.

Alla Commissione è demandata:

a) la revisione dei piani finanziari di cui all'art. 2 ed all'art. 4 agli effetti dell'eventuale aumento delle sovvenzioni chilometriche e della modificazione o soppressione del patto di compartecipazione ai prodotti lordi di cui all'art. 6;

b) la revisione dei piani finanziari delle domande di concessione sulle quali è già, alla data del presente decreto, compiuta l'istruttoria prescritta dagli articoli 19 e 259 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e gli automobili.

Il parere della Commissione sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo.

Art. 8.

Il limite d'impegno per le sovvenzioni per le costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1903, n. 540, e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è fissato in L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921.

Resta all'infuori del limite sopra detto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

Art. 9.

Alle espropriazioni occorrenti per la costruzione di tramvie extraurbane e per i lavori in aumento patrimoniale, sia riguardanti ferrovie che tramvie, si applicano le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, in quanto non vigano disposizioni legislative più favorevoli agli espropianti.

Art. 10.

Sono estese alle tranvie extraurbane le disposizioni dell'art. 156 del testo unico approvato con R. decreto 12 maggio 1912, n. 1447.

Art. 11.

Se per la trazione elettrica su linee ferroviarie o tranviarie occorra impiantare centrali termiche, si può far obbligo ai concessionari di utilizzare i combustibili nazionali esistenti nella regione servita dalle linee stesse.

Art. 12.

Le metropolitane sono considerate, a tutti gli effetti, tranvie.

Saranno invece considerati ferrovie, a tutti gli effetti, quei tronchi costruiti nei sottosuoli urbani che servano per allacciamenti a porti o per completamento di linee ferroviarie.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 306 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 50 milioni, da prelevarsi dal miliardo autorizzato per opere pubbliche col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, da destinarsi per costruzione di case economiche e casette popolari:

a) per lire venticinque milioni nel comune di Messina e nei relativi villaggi, e negli altri Comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici;

b) per lire otto milioni per la città di Reggio Calabria;

c) per lire diciassette milioni nei Comuni della Calabria, danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Detta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita in cinque rate eguali negli esercizi dal 1919-1920 al 1923-924.

Art. 2.

La costruzione delle case di cui all'articolo precedente sarà eseguita per la città di Reggio dall'ente edilizio e per gli altri Comuni dall'Unione edilizia nazionale, ai quali enti, su richiesta del proprio Consiglio di amministrazione, saranno somministrate le somme occorrenti, a termini degli articoli 58 del regolamento 23 settembre 1915, n. 1537, e 82 del regolamento 19 agosto 1917, n. 1542.

Su richiesta del Consiglio di amministrazione dei predetti Istituti, il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, potrà consentire che una parte delle case popolari ed economiche sia venduta anche mediante cessione di diritti a mutuo, calcolati al valore effettivo e con quelle cautele che crederà di stabilire, sia per determinare la categoria di persone o di enti che potranno acquistarle, sia per assicurare che le somme ricavate dalla vendita o dalla realizzazione dei diritti a mutuo siano impiegate in nuove costruzioni di case economiche e popolari.

Art. 3.

L'Unione edilizia nazionale è esonerata dal restituire la somma di cinque milioni anticipata in forza del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 501, per costruzione di case economiche e casette popolari a Messina. Detta somma sarà invece impiegata in nuove costruzioni popolari nella stessa città.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 2108 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 44, 45 e 48 della legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, e l'articolo 30 del regolamento approvato col Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 245 per l'attuazione della legge medesima;
Vista la deliberazione del 10 novembre 1916 della Camera di commercio e industria di Carrara;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio e industria di Carrara, secondo l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il regolamento approvato con il R. decreto 18 luglio 1912, n. 923, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

REGOLAMENTO
per l'applicazione e riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di commercio e industria di Carrara.

Art. 1.

Non più tardi del 15 gennaio di ogni anno, gli agenti delle im-

poste della Provincia compileranno, distintamente per ogni Comune, gli elenchi dei redditi principali soggetti all'imposta di ricchezza mobile compresi nella categoria *B* e nel gruppo XXVI categoria *C* e, autenticati con la propria firma, li spediranno alla Camera.

Così pure, avanti un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile gli agenti delle imposte rimetteranno alla Camera di commercio gli elenchi dei contribuenti appartenenti alla categoria *B* e al gruppo XXVI della categoria *C* e compresi nei ruoli stessi.

Art. 2.

Gli elenchi da compilarsi dagli agenti delle imposte dirette dovranno comprendere i contribuenti con reddito imponibile non inferiore alle L. 103,33, senza tener conto delle detrazioni, e appartenenti alle categorie seguenti:

1. tutta la cat. *B* della tabella di classificazione dei redditi approvata con R. decreto 5 settembre 1877 dal Ministero delle finanze, esclusione fatta: degli Istituti di educazione e dei proprietari di scuole ordinarie e speciali, di cui alla specie prima del gruppo VIII per la parte non derivante dell'esercizio di convitto o di semiconvitto; delle compagnie drammatiche e teatrali in genere, di cui alla specie 4 del gruppo VIII;

2. i pittori, scultori, disegnatori, ecc., di cui alla specie 1ª del gruppo XXVI, cat. *C*, per i redditi non derivanti dall'assunzione di imprese e di lavori;

3. gli agenti di affari, considerati come tali perchè esercenti le professioni intermediarie, come ad esempio gli agenti di assicurazione, gli agenti di cambio, mediatori, sensali, spedizionieri, commissionari in quanto costituiscono soltanto una professione.

Art. 3.

Sono inscritti nei ruoli della tassa camerale:

a) i contribuenti con sede nel Distretto, ai quali sarà applicato il reddito reso definitivo dalle agenzie delle imposte;

b) i contribuenti che esercitano commercio e industria anche in altri Distretti camerali secondo l'art. 4 del presente regolamento per i quali la Camera provvederà direttamente all'accertamento del reddito imponibile.

Art. 4.

Le società commerciali e le ditte che, avendo altrove la sede principale, hanno nella provincia di Massa e Carrara una o più filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi o esercizi qualsiansi dai quali traggono un utile, sono soggetti alla tassa della Camera di commercio di Carrara ed il reddito imponibile e quello dell'esercizio o degli esercizi esistenti nella provincia di Massa e Carrara.

Art. 5.

Le ditte aventi sede principale o amministrativa nella Provincia e filiali, succursali o agenzie in altre Provincie, dovranno denunziare ogni anno entro il 15 gennaio alla Camera di commercio gli esercizi suddetti col reddito presunto in ciascuno di essi, ripartito proporzionalmente al reddito imponibile complessivo.

Art. 6.

Le ditte indicate nell'art. 4 dovranno, entro il 15 gennaio di ciascun anno, dichiarare alla Camera i redditi attribuiti al loro esercizio, stabilimento, succursale, agenzie, deposito o rappresentanza esistente nella provincia di Massa e Carrara.

Entro lo stesso termine dovranno essere denunziati i redditi dei nuovi esercizi.

La Camera, con la scorta delle necessarie informazioni assunte presso le Agenzie delle imposte, o anche da altre fonti, può rettificare le dichiarazioni pervenutele.

Se decorso il termine indicato nel presente articolo e nell'articolo 5, non siano state fatte le dichiarazioni, la Camera procede d'ufficio all'accertamento dei redditi non denunciati.

Art. 7.

Gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio saranno notificate ai singoli contribuenti a mezzo di lettera raccomandata.

I reclami contro gli accertamenti e le rettifiche d'ufficio dovranno essere presentati alla Camera di commercio entro 10 giorni dalla data della notifica.

Art. 8.

La suddivisione dei redditi riferentisi a ditte che hanno esercizi commerciali o industriali nella circoscrizione della Camera di commercio di Carrara e in quella di altre Camere è fatta d'accordo con le Camere interessate, e, mancando l'accordo, da un collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio superiore del commercio a tenore dell'art. 46 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e degli articoli 31 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245.

Art. 9.

Ricevuti gli elenchi di cui all'art. 1 la Camera, non più tardi del 15 febbraio, forma le matricole della tassa per ciascun Comune della circoscrizione camerale nella quale dovranno essere indicati:

1° il numero d'ordine;

2° il numero del ruolo corrispondente con quello dell'Agenzia delle imposte dirette;

3° il cognome e il nome dell'esercente o la Ditta commerciale;

4° la qualità e il luogo dell'esercizio;

5° il reddito imponibile nei limiti indicati dal 1° capoverso dell'art. 2;

6° la tassa attribuita.

Art. 10.

Le matricole così formate sono trasmesse entro il 15 febbraio ai sindaci dei Comuni che dovranno pubblicarlo per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio a cominciare dal 15 febbraio.

Entro lo stesso termine, per mezzo dei messi comunali, i sindaci dovranno notificare agli interessati con avvisi compilati dalla Camera, le nuove iscrizioni e le singole variazioni di tassa in confronto all'anno precedente.

Art. 11.

Trascorsi 10 giorni fissati dall'articolo precedente, i sindaci restituiranno immediatamente le matricole alla Camera, munite della dichiarazione dell'eseguita pubblicazione.

Art. 12.

I reclami contro la iscrizione nella matricola dovranno essere presentati dagli interessati alla Camera di commercio, stesi su carta da bollo da cent. 70, entro 10 giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione individuale.

Art. 13.

Su reclami contro la formazione della matricola si pronunzia la Camera, salvo il ricorso dei contribuenti al tribunale, ai sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121. Le relative decisioni sono notificate entro un mese agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 14.

Entro il giorno 10 marzo le partite definite si inscrivono nel ruolo per ciascun Comune della Provincia.

La Camera entro il 15 dello stesso mese trasmette i ruoli compilati al prefetto di Massa e Carrara, per il prescritto visto di esecutorietà.

Art. 15.

I ruoli verranno quindi trasmessi a cura della Camera ai sindaci, di ciascun Comune dove esistono contribuenti e rimarranno esposti al pubblico per giorni otto a partire dalla data dell'avviso di pubblicazione che sarà emesso dal rispettivo sindaco del Comune.

L'avviso di pubblicazione annuncierà il deposito dei ruoli nell'Ufficio comunale, nonchè il luogo e le epoche del pagamento di ciascuna rata di tassa.

Art. 16.

Trascorso il termine di otto giorni di cui all'articolo precedente, i sindaci dovranno immediatamente consegnare al rispettivo esattore comunale o consorziale i ruoli muniti della dichiarazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta esprimente l'amontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

I sindaci, eseguita la consegna dei ruoli all'esattore, trasmetteranno direttamente alla Camera di commercio copia conforme

della ricevuta rilasciata dall'esattore e una copia dell'avviso di pubblicazione di cui all'art. 15 corredata anch'essa della dichiarazione dell'avvenuta affissione.

Art. 17.

I reclami contro le resultanze dei ruoli potranno essere fatti per iscritto alla Camera entro un mese dalla pubblicazione del ruolo.

Tali reclami possono riguardare soltanto la iscrizione di partite contestate e non definite, o errore materiale.

Sui reclami si pronunzia la Camera, in via amministrativa, sentita la Commissione delegata all'esame dei ricorsi, salvo il ricorso dei contribuenti al tribunale e le decisioni saranno dalla presidenza notificate ai contribuenti.

Art. 18.

Le domande di rimborso dei contribuenti per cessazioni o riduzioni di reddito devono essere presentate entro tre mesi dal giorno in cui l'Agenzia delle imposte o altra autorità competente abbia notificato ai contribuenti medesimi l'ordine di rimborso dell'imposta principale.

Tali domande devono essere accompagnate dalle relative decisioni delle Commissioni competenti o da apposito certificato dell'Agenzia delle imposte.

Esse non sospendono l'esazione della tassa, ma, nel caso di accoglimento, dànno luogo al rimborso delle somme pagate in più.

Per tale rimborso non sarà necessaria la decisione della Camera e basterà un ordine del presidente, sentito il parere della Commissione delegata all'esame dei ricorsi.

Art. 19.

I ricorsi prodotti in via amministrativa e i reclami in sede giudiziaria non sospendono l'esazione della tassa, ma, se accolti, dànno diritto al rimborso.

Art. 20.

I ruoli dei contribuenti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento saranno separatamente formati Comune per Comune entro il 15 di settembre, con le stesse norme e con l'osservanza degli stessi termini per la pubblicazione delle matricole e del ruolo portati dagli articoli precedenti per i ruoli principali.

Art. 21.

I ruoli suppletivi saranno formati entro il 15 di ottobre di ogni anno con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 22.

La percezione della tassa camerale è regolata con le stesse norme e privilegi coi quali viene regolata la percezione delle imposte erariali e sarà eseguita per mezzo degli esattori comunali o consorziali.

Gli aggi di riscossione da corrispondersi agli esattori sono eguali a quelli stabiliti per le imposte erariali.

Art. 23.

Le scadenze ordinarie per il pagamento della tassa camerale sono fissate di anno in anno dalla Camera all'epoca dell'approvazione dei ruoli.

Art. 24.

Per quanto riguarda le quote inesigibili in causa d'insolvenza o di irreparabilità dei contribuenti gli esattori ne possono ottenere il rimborso, previa presentazione di uno speciale elenco, munito della dichiarazione dell'agenzia delle imposte, comprovante il rimborso già avvenuto da parte dell'erario delle corrispondenti quote d'imposta principale di ricchezza mobile.

Art. 25.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento sono applicabili le leggi e le disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 294 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), ed i Nostri precedenti decreti 25 gennaio 1917, n. 227 e 27 gennaio 1918, n. 259, che, per ultimo, ne prorogò l'efficacia fino al 31 gennaio 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro guardasigilli;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª) per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, è mantenuta in vigore, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa, fino al 30 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — SONNINO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 280 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-1919, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 158.578,82, rimane disponibile la somma di L. 841.421,18;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1918-919, è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire duecentoquarantaduemilacinquecento (L. 242.500) da assegnarsi ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio medesimo;

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 39. « Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale » . . . . L. 100.000 —

Ministero delle colonie.

Cap. n. 44-*bis*. Spese per la missione senussita in Italia, con a capo Saied Mohamed Er. Reddà Es. Senussi . . . . 125,000 —

Ministero dell'interno.

Cap. n. 14. Funzioni pubbliche e feste governative 17,000 —

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Cap. n. 129-XII-H. Indennizzo dovuto in seguito ad atto di transazione con la signora Giuditta Perrotta per infortunio occorsole in locali di un ufficio postale. . . . . 500 —

242,500 —

Queto decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1919

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il decreto Luogotenenziale del 30 maggio 1915, n. 704;
Visto il decreto Luogotenenziale del 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto Luogotenenziale del 31 ottobre 1915, n. 1569;
Visto il decreto del ministro della guerra del 29 dicembre 1916 (*Gazzetta ufficiale* n. 306), del 15 febbraio 1917 (*Gazzetta ufficiale* n.. 41) del 23 aprile 1917 (*Gazzetta ufficiale* n. 97);
Visto il decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917, n. 1345, del 27 ottobre 1918, n. 1611 e del 19 dicembre 1918, n. 1948; e del 26 gennaio 1919, n. 142;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1919 cessano di aver vigore le disposizioni del decreto del ministro della guerra del 23 aprile 1917 circa l'obbligo di consegna e di raccolta delle pelli crude bovine ed equine provenienti dalla macellazione civile in tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

L'obbligo di consegna delle pelli resta immutato fino alla data suddetta e restano integri gli obblighi e le responsabilità degli agenti di raccolta per tutte le pelli consegnate fino alla data suddetta.

Art. 3.

Circa i prezzi delle pelli raccolte e da raccogliere fino alla data suddetta resta in vigore il calmiere contenuto nel decreto del ministro della guerra del 30 settembre 1918.

Art. 4.

Gli agenti di raccolta sono tenuti responsabili della loro gestione verso gli organi attuali presso il Ministero della guerra fino a completo esaurimento delle partite raccolte e dovranno tenere a disposizione dello Stato la relativa contabilità fino ad un anno dopo firmata la pace.

Art. 5.

Le concerie restano obbligate ad accettare e ad eseguire la lavorazione delle pelli provenienti dalla requisizione e che saranno assegnate per mezzo degli organi ora esistenti presso il Ministero della guerra e permane il loro obbligo di tenere in evidenza il movimento e la consistenza delle varie specie di pelli secondo le norme attualmente in vigore.

Art. 6.

Nessun compenso sotto nessun titolo spetterà agli agenti di raccolta ed alle concerie per le merci trattenute presso di essi oltre il 1° aprile 1919 in attesa delle assegnazioni che saranno fatte.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 marzo 1919.

Il ministro: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 marzo 1919, da valere dal giorno 17 al giorno 23 marzo 1919: L. 120,18.

Roma, 15 marzo 1919

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 17 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	82.96	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89 03	—

AMMINISTRAZIONE
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani dal Consiglio di amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 4° trimestre 1917 a carico della Cassa di previdenza per pensioni dei sanitari.

PENSIONI DIRETTE.

Cornaglia dott. Giovanni, pensione, L. 3694,54 — Fronzoni dott. Egisto, id., L. 3637,36 — Papa dott. Giuseppe, id., L. 3201,31 — Allegri dott. Natale, id., L. 3000 — Ippolito dott. Michele, id., lire 1923 — Sangiovanni dott. Onofrio, id., L. 1761 — Ferrero dottor Ferdinando, id., L. 1581 — Dall'Oppio dott. Domenico, id., lire 1497,81 — D'Emilia dott. Carlo, id., L. 1485 — Pascucci dottor Paolo Emilio, id., L. 1319 — Zenone dott. Giovanni Battista, id., L. 991 — Giorgini dott. Ettore, id., L. 877 — Notarnicola dott. Vito id., L. 841.

PENSIONI INDIRETTE.

Zelli Ernesta vedova dott. Chimenti, pensione, L. 1345,74 — Di Nallo Giuseppina vedova dott. Di Macco, id., L. 1010 — Merciadri Cleonice vedova dott. Pignedoli, id., L. 959,57 — Leoni Antonia vedova dott. Pratellesi, id., L. 934 — Lazzari Elvira vedova dott. Marini, id., L. 900 — Mucci Iole vedova dott. Lunardi, id., L. 900 — Panza Clarice vedova dott. Melasio, id., lire 728 — Canepa Amelia vedova dott. Pezzi, id., L. 706,26 — Chiappelli Claudia orfana dott. Chiappelli, id., L. 659,50 — Vecchione Clelia vedova dott. Scala, id., L. 659,28 — Verdi Maria vedova dott. Macchi, id., L. 388,50 — Taboga Adele vedova dott. Pellegrini, id., L. 376,50 — Ventura Pia vedova dott. Di Napoli, id., L. 355,50.

INDENNITÀ DIRETTE.

Ippolito dott. Antonino, indennità, L. 5122,80.

INDENNITA' INDIRETTE.

Desideri Maddalena Elena vedova dott. Ventura, indennità, L. 3013,80 Severini Filomena vedova dott. Polidoro, id., L. 2804,73 — Toselli Luigia e Giacomo orfani minorenni dott. Toselli Teofilo, id., L 2599,75 — Colletti Giuseppina vedova dott. Metelli, id., L. 2219,31 — Salvadori Nelda vedova dott. Sesler, id., L. 2219,30 — Battaglione Teresa vedova dott. Musso, id., L. 1890,27 — Giuffrè Ersilia vedova dott. Lo Schiavo, id., L. 1739,50 — Adami Anna vedova dott. Baldari, id., L. 971,38.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 8, dal 17 al 23 febbraio 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Catanzaro	Catanzaro	2	—	2	—
Milano	Lodi	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Roma (b)	Roma	1	—	1	—
		3	2	3	2
Carbonchio sintomatico					
Bologna	Imola	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
	Reggio Emilia	—	1	—	2
		2	4	2	5
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	5	1	5	2
»	Alessandria	9	2	34	23
»	Asti	23	1	59	27
»	Casale Monferrato	17	3	30	31
»	Novi Ligure	4	3	6	15
»	Tortona	5	—	12	15
Ancona	Ancona	3	4	19	9
Aquila degli A.	Aquila	2	1	27	10
Arezzo	Arezzo	6	4	42	19
Ascoli Piceno (b)	Ascoli Piceno	—	3	—	6
»	Fermo	1	9	2	31
Avellino	Avellino	4	2	9	8
Bari delle Puglie	Barletta	1	1	3	5
Belluno	Belluno	3	1	16	14
»	Feltre	1	—	3	1
Benevento	Benevento	2	1	6	9
Bergamo (b)	Bergamo	9	14	26	49
»	Clusone	5	8	9	21
»	Treviglio	5	4	24	20
Bologna	Bologna	35	1	6 7	278
»	Imola	10	—	151	55
»	Vergato	6	1	28	4
Brescia (c)	Breno	23	?	?	?
»	Brescia	75	?	?	?
»	Chiari	19	?	?	?
»	Salò	25	?	?	?
»	Verolanuova	13	?	?	?
Segue: Afta epizootica.					
Campobasso	Larino	1	—	4	—
Caserta	Caserta	—	3	—	13
»	Nola	—	2	—	7
»	Sora	2	1	2	4
Chieti	Chieti	—	1	—	1
»	Lanciano	2	—	3	—
Como	Como	117	2	715	57
»	Lecco	80	—	661	11
»	Varese	67	4	254	70
Cosenza	Cosenza	—	3	—	38
»	Paola	1	—	1	6
Cremona	Casalmaggiore	13	2	114	43
»	Crema	51	—	1230	12
»	Cremona	63	—	1320	132
Cuneo	Alba	17	7	59	74
»	Cuneo	4	4	16	14
»	Mondovì	5	4	16	16
»	Saluzzo	16	7	57	67
Firenze	Firenze	14	5	69	38
»	Pistoia	2	—	21	2
»	Rocca San Casciano	1	1	4	2
»	San Miniato	5	4	21	10
Forlì	Cesena	8	2	198	51
»	Forlì	4	—	77	18
»	Rimini	12	—	110	43
Genova	Chiavari	1	2	1	7
»	Genova	3	5	4	7
»	Savona	1	1	1	2
»	Spezia	1	2	1	5
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	2	—	2	—
»	Lecce	—	2	—	8
»	Taranto	1	1	1	1
Livorno	Livorno	1	—	4	1
Lucca	Lucca	12	2	93	48
Macerata	Macerata	—	8	—	27
Mantova	Mantova	54	1	1026	247
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	—	1	—	1
»	Massa	—	1	—	10
Messina	Messina	2	1	14	12
Milano	Abbiategrasso	15	—	15	12
»	Gallarate	7	1	7	1
»	Lodi	20	2	20	11
»	Milano	8	4	8	10

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Milano	Monza	5	3	5	4
Modena	Mirandola	8	1	34	37
»	Modena	16	5	116	176
»	Pavullo nel Frignano	—	2	—	7
Napoli	Casoria	2	—	2	—
»	Castellammare di St.	2	2	14	6
»	Napoli	1	2	19	17
Novara	Biella	23	10	68	70
»	Domodossola	1	1	4	1
»	Novara	43	7	777	374
»	Pallanza	5	1	10	3
»	Varallo	—	1	—	3
»	Vercelli	29	5	189	100
Padova	Padova	77	1	619	56
Parma	Borgo San Donnino	6	6	13	16
»	Parma	14	3	49	53
Pavia	Bobbio	2	—	2	—
»	Mortara	43	5	320	211
»	Pavia	56	5	287	76
»	Voghera	45	2	196	61
Perugia	Foligno	1	3	17	14
»	Orvieto	—	1	—	2
»	Perugia	4	7	24	33
»	Rieti	—	2	—	11
»	Terni	—	6	—	17
Pesaro e Urbino (*b*)	Pesaro	5	16	6	66
»	Urbino	7	12	23	82
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	10	1	35	26
»	Piacenza	24	—	308	51
Pisa	Pisa	5	4	9	16
»	Volterra	1	—	1	2
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	4	2	32	24
»	Lugo	6	1	44	42
»	Ravenna	4	—	16	20
Reggio Emilia	Guastalla	8	2	57	57
»	Reggio Emilia	19	1	145	96
Roma (*b*)	Frosinone	3	—	3	—
»	Roma	3	—	11	—
»	Velletri	2	—	2	—
Rovigo	Adria	6	4	21	19
»	Rovigo	23	5	88	36
Salerno	Campagna	2	—	5	8
»	Salerno	4	3	9	9
Siena	Montepulciano	2	—	6	2
»	Siena	1	1	1	1
Siracusa (*b*)	Siracusa	—	1	—	1
Sondrio	Sondrio	39	1	235	18
Teramo	Teramo		3	—	6
Torino	Ivrea	24	7	163	229
Torino	Pinerolo	14	6	59	72
»	Susa	7	2	28	21
»	Torino	54	15	403	154
Treviso	Treviso	19	5	138	78
Udine (*b*)	Cividale del Friuli	3	2	7	3
»	Pordenone	3	—	6	6
»	Tolmezzo	2	—	2	—
»	Udine	5	7	12	39
Venezia	Chioggia	2	1	38	13
»	Venezia	28	—	459	61
Verona	Verona	39	17	163	115
Vicenza	Vicenza	27	4	246	101
		1729	354	12769	4615

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Arezzo	Arezzo	1	—	34	—
Ascoli Piceno (*b*)	Fermo	—	1	—	8
Catanzaro	Cotrone	1	—	2	—
»	Nicastro	1	—	1	—
Chieti	Chieti	—	1	—	1
»	Vasto	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	San Miniato	1	—	1	—
Messina	Castroreale	2	—	10	—
Novara	Vercelli	2	—	7	—
Palermo (*b*)	Termini Imerese	1	—	10	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma (*b*)	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	4	—	4	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		17	6	73	13

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Chieti (*a*)	Vasto	1	—	1	—
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Milano	Lodi	1	—	1	—
Siracusa (*b*)	Siracusa	—	1	—	1
		2	2	2	2

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	2
Novara	Vercelli	1	—	2	—
Roma (*b*)	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
		5	2	6	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rabbia				
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Forlì	Rimini	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	5	—	5
	Rogna.				
Aquila degli A.	Aquila	4	—	6	—
»	Cittaducale	1	—	4	—
»	Sulmona	1	—	6	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo dei L.	1	—	2	1
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Belluno	Pieve di Cadore	—	1	—	1
Cagliari (*b*)	Lanusei	1	—	20	—
Campobasso	Isernia	1	—	18	—
Firenze	Firenze	3	—	3	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Domodossola	1	—	1	1
»	Novara	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Ravenna	1	—	1	—
Roma (*b*)	Civitavecchia	3	—	3	—
»	Roma	2	—	2	—
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		27	3	75	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Aquila degli Abr.	Cittaducale	1	—	2	—
Roma (*b*)	Roma	1	—	3	—
		2	—	5	—

(*a*) Sospetta.

(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

(*c*) L'intero territorio della Provincia è stato dichiarato infetto da afta epizootica.

EPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	4	5	5
Carbonchio sintomatico	5	6	7
Afta epizootica	57	2083	17384
Malattie infettive dei suini	12	23	86
Morva	4	4	4
Farcino criptococcico	6	7	9
Rabbia	4	5	5
Rogna	15	30	80
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	2	2	5
Colera dei polli	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—

Dipartimento svizzero dell'economia pubblica (Ufficio veterinario)

Disposizioni concernenti il servizio veterinario di confine

Berna, 10 febbraio 1919.

Vista la crescente diffusione della rogna nei cavalli e il continuo pericolo di propagazione della morva, sono abrogate le disposizioni n. 24 (del 15 dicembre 1892) e 34 *d* (del 12 giugno 1895) e a compimento delle disposizioni n. 168 vengono presi i seguenti provvedimenti che entrano immediatamente in vigore:

1. Fino a nuovo avviso, tutti gli animali della specie cavallina di provenienza indigena ed estera che si presentano al confine svizzero come animali da tiro, da soma o da sella o vengono in qualche modo adoperati nel traffico di frontiera, vanno sottoposti ad una visita sanitaria in un ufficio doganale aperto per il servizio veterinario di confine.

Se questi animali varcano spesso il confine, la visita deve aver luogo una volta il mese, e precisamente al primo passaggio del confine.

Al primo passaggio del confine i conduttori di questi animali devono presentare le fedi di sanità del paese d'origine.

2. Se un animale non dà occasione a contestazioni, il veterinario di confine, visitandolo la prima volta, rilascia una carta di passo valevole per la presumibile durata del soggiorno in Svizzera, o per 30 giorni. La carta di passo resta in possesso del conduttore; tutte le volte che l'animale ripassa il confine, essa va presentata all'ufficio doganale.

Le ulteriori visite saranno notate dal veterinario di confine a tergo della carta di passo, colla data, il bollo e la firma, e così la validità di essa carta vien prolungata ogni volta di un mese.

3. La visita degli animali indigeni è gratuita se ha luogo durante l'orario di servizio veterinario al confine stabilito ufficialmente. (*)

Alla prima visita va pagata la carta di passo. Per le visite fuori dell'orario di servizio ufficiale va avvertito in tempo utile il veterinario di confine. In tal caso vanno pagate le tasse per la visita e le soprattasse prescritte. Per la visita di animali esteri vanno pagate ogni volta le tasse ed eventualmente le soprattasse prescritte e alla prima visita anche le tasse per la carta di passo.

4. I cavalli delle poste che vengono adoperati nel traffico internazionale vanno presentati almeno una volta il mese al controllo sanitario di confine che verrà fatto o al confine stesso, o durante il viaggio o al domicilio di un veterinario di confine. La visita è gratuita: non si richiedono fedi di Sanità, nè si rilasciano carte di passo. Va fatto quanto ordina il veterinario.

5. Sono vietati il commercio e la permuta degli animali esteri della specie cavallina che entrano in Isvizzera o sono in qualche modo adoperati nel traffico di confine come animali da tiro, da soma o da sella.

(*) Questo vantaggio vale solo per gli uffici che hanno un servizio veterinario di confine stabile: fin tanto che non è ripreso regolarmente il servizio veterinario di confine, negli uffici doganali che non hanno veterinari di confine stabili vanno pagate anche per i cavalli indigeni le tasse stabilite per la visita: queste restano ai veterinari di confine che fanno la visita.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

MADRID, 18. — La marina francese ha preso possesso dei sottomarini tedeschi internati a Le Ferrol ed a Cartegena.

STOCCOLMA, 18. — Un comunicato lituano dice che le ostilità sono state riprese su tutto il fronte. I russi hanno subito una nuova e grande disfatta a Sefa. I lituani hanno attaccato a nord-ovest di Vilna il nemico, che si è dato alla fuga. Anche a sud-est di Vilna il nemico batte in ritirata su tutto il fronte.

STOCCOLMA, 18. — Un comunicato estone dice: In direzione di Petschory gli estoni lunedì mattina s'impadronirono del villaggio di Usvad, prendendo tre mitragliatrici. In direzione di Wilmar il nemico attaccò la località di Egle.

LOSANNA, 18. — Notizie da fonte lituana recano che sul fronte della Lituania e della Curlandia è cominciata l'offensiva generale.

Nel nord della Lituania i bolscevichi hanno subito una sconfitta decisiva.

La ferrovia Koschedary Schaulis Libau è completamente disimpegnata; numerosi treni blindati sono stati catturati. Mitau è minacciata. L'entusiasmo delle popolazioni liberate è indescrivibile.

HELSINGFORS, 18. — I bolscevichi concentrano sul fronte di Narva numerose forze provviste di molti pezzi di artiglieria pesante. Gli ufficiali del vecchio esercito russo sono costretti a riprendere servizio per ordine del Governo dei Soviets e dovranno dirigere le operazioni militari.

Rapporti dal fronte murmano indicano pure che sono in preparazione nuove operazioni.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 18 (Ufficiale). — La Commissione per il regime internazionale dei porti, delle vie d'acqua, delle strade e delle ferrovie, ha ricevuto una domanda di una Delegazione svizzera che desidera di essere sentita circa le idee del Governo svizzero sulla questione della navigazione del Reno.

I delegati svizzeri Vallotton, giurista di Losanna, Golpke, membro del Parlamento svizzero e Collet, ex-capo servizio delle acque sono stati presentati dal ministro svizzero a Parigi ed hanno spiegato le ragioni legali e tecniche che inducono la Svizzera a reclamare la partecipazione in tutta la convenzione relativa alla navigazione sul Reno.

Dopo la partenza dei delegati svizzeri, la Commissione ha continuato l'esame delle clausole riguardanti il traffico per ferrovia, clausole che dovranno essere inserite nei preliminari di pace.

*** PARIGI, 18 — La Commissione per la legislazione internazionale del lavoro ha ricevuto oggi in udienza i Delegati dei principali raggruppamenti femminili alleati.

Per l'Italia era rappresentato il Consiglio Nazionale delle donne dalla signora Maria Ameglio Evoli.

Dopo il saluto del presidente Gompers e una dichiarazione di Lady Aberdeen, presidentessa della Delegazione femminile, hanno preso la parola circa dieci delegati tra cui l'avvocatessa Veronne, la signora Avril, la signora Siegfried e varie operaie rappresentanti delle leghe femminili iscritte alla Confederazione generale del lavoro di Francia e alle Trade Unions inglesi.

Ciascuna delegata ha illustrato il punto speciale delle richieste femminili che si possono così riassumere:

Rappresentanza delle donne nella istituenda Conferenza internazionale permanente del lavoro; istituzione in ogni paese di un Consiglio per gli interessi delle donne lavoratrici; parità di salario a parità di lavoro tra uomini e donne; assistenza sanitaria e pecuniaria alle lavoratrici nel periodo della maternità; obbligo scolastico per i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso sino al quindicesimo anno di età e corsi complementari; giornata delle otto ore; sabato inglese; soppressione del lavoro notturno; severa regolamentazione del lavoro a domicilio con un minimo legale di salario.

Uscita la rappresentanza femminile, dopo un discorso del presidente Gompers che mise in evidenza la serietà delle questioni impostate dalle varie oratrici, la Commissione ha deciso di esaminare domani stesso i voti ad essa presentati, parecchi dei quali sono incorporati nella «Charte del lavoro».

Nella seduta di domani saranno prese definitive decisioni sulla divergenza intorno ai poteri da attribuire alla istituenda Conferenza internazionale per le convenzioni sul lavoro.

*** PARIGI, 18. — In seno alla Commissione per la legislazione internazionale del lavoro non è stato possibile nemmeno oggi definire la questione dei poteri della istituenda Conferenza permanente per le convenzioni del lavoro.

La Delegazione americana ha proposto una soluzione diretta a conciliare le norme proposte sulla ratifica delle future convenzioni con la costituzione degli Stati Uniti dove il governo federale manca di qualsiasi potere in fatto di legislazione del lavoro

Ha proposto inoltre che le funzioni di controllo, l'applicazione e le sanzioni che il progetto inglese affida ad un organo speciale vengano invece attribuite allo stesso meccanismo diplomatico della Società delle nazioni.

Tali proposte sono state combattute, specialmente la seconda dalle delegazioni inglese e belga.

La Delegazione italiana ha dichiarato che avrebbe votato contro le proposte americane nelle quali ravvisa la riduzione dei poteri della istituenda Conferenza, mentre le organizzazioni operaie e patronali italiane di recente riunite presso il Consiglio del lavoro di Roma hanno trovato i detti poteri già troppo ristretti ed insufficienti.

È stato domandato un ultimo tentativo di accordo ad una sottocommissione che dovrà riferire entro domani.

Nella discussione della *Charte del lavoro* la Delegazione italiana ha sostenuto la estensione delle otto ore agli impiegati di commercio.

Nella seduta odierna, a firma Mayor des Planches e Cabrini, è stata presentata una relazione sui concordati stipulati in questi giorni fra le organizzazioni patronali operaie per la giornata di otto ore nelle industrie italiane.

*** PARIGI, 18. — I giornali confermano che Leygues ha combattuto le conclusioni della Commissione per il canale di Kiel, la quale proponeva di mantenere la sovranità della Germania su questo canale, dietro garanzie o ulteriori riserve.

Leygues ha dichiarato che un tale regime autorizzerebbe la Germania a conservare le fortificazioni del canale, a svilupparle, e a chiudere o ad aprire il canale stesso, in modo da fare del Baltico un mare chiuso del quale essa terrebbe la chiave.

Il ministro ha chiesto che il canale fosse aperto in tutti i tempi alle navi da guerra e commerciali di tutte le nazioni, senza che alcuna di esse avesse un trattamento di favore.

Il presidente Wilson ha proposto di istituire un regime analogo a quello del canale di Panama.

*** PARIGI, 18. — Avendo la Commissione per la Società delle nazioni chiesto alle nazioni neutrali le loro proposte per il 20 marzo la Conferenza internazionale per la Società delle nazioni, tenutasi a Berna dal 6 al 13 marzo, ha telegrafato alla Conferenza della pace dicendo che riconosce la superiorità del progetto di Parigi e proponendo le seguenti modifiche:

Un Parlamento internazionale elettivo sostituirà l'assemblea dei delegati; ogni Stato eleggerà un deputato per ogni milione di uomini e donne che abbiano più di venti anni e che sappiano leggere e scrivere.

Questo Parlamento assolverà i compiti fissati dalla Società delle nazioni.

Un tribunale internazionale giudicherà in ultimo luogo circa la ammissione di una nazione nella Società ed avrà nel contempo potere conciliativo ed esecutivo; esso sottometterà le proposte al Parlamento internazionale per la nomina dei ministri, incaricati dei servizi amministrativi internazionali, e responsabili avanti al Parlamento internazionale.

Il servizio obbligatorio sarà abolito e saranno mantenuti soltanto eserciti volontari per l'ordine interno.

La Società delle nazioni disporrà di un esercito di terra e di mare per impedire che la pace sia turbata.

Un ufficio della Società delle nazioni sorveglierà l'amministrazione delle colonie non autonome.

La legislazione internazionale del lavoro sarà sviluppata; le donne avranno diritti uguali a quelli degli uomini.

I dazi doganali ed i monopoli saranno aboliti.

I diritti delle minoranze saranno salvaguardati da una costituzione mondiale.

Nei paesi a nazionalità mista vigerà il voto proporzionale, le sovvenzioni saranno ripartite proporzionalmente; la lingua parlata dalla minoranza quando questa raggiunga il 20 0/0 della popolazione sarà anche lingua ufficiale, ed una scuola elementare sarà istituita per ogni gruppo di quaranta bambini che parlino la lingua della minoranza.

Fra i firmatari di queste proposte vi è Enrico Bignami per l'Italia.

*** PARIGI, 18. — Il rapporto presentato dai delegati italiani Mayor des Planches e Cabrini alla Commissione per la legislazione internazionale del lavoro sulla questione della giornata di otto ore in Italia, pone in evidenza che, mentre a tutto febbraio u. s., l'orario più diffuso nelle industrie italiane era quello di dieci e dieci ore e mezzo, entro il corrente mese dovrà essere attuato l'orario di otto ore nelle industrie tessili, nelle industrie poligrafiche e nelle industrie chimiche; nel mese di aprile nelle industrie meccaniche, navali ed affini e nelle industrie edilizie, e nel mese di giugno nelle industrie siderurgiche.

Il rapporto continua dando notizia dell'introduzione delle otto ore negli arsenali e nelle fabbriche d'armi dello Stato e dà altresì notizia delle dichiarazioni fatte dal Governo italiano per l'applicazione della giornata di otto ore a quelle categorie di ferrovieri le cui mansioni sono caratteristicamente assimilabili a quelle degli operai.

Il rapporto riassume gli accordi sindacali in corso per l'estensione della giornata nelle industrie per la carta, per il vetro e per l'abbigliamento. In un paragrafo sono accennate le iniziative per le otto ore in alcune lavorazioni agricole.

Ludovico d'Aragona, segretario della Confederazione del lavoro in Italia, ha preso parte ad una seduta della Commissione esecutiva della Confederazione generale del lavoro in Francia, esponendo ai convenuti l'importanza delle conquiste sindacali e i concordati relativi alla giornata di otto ore stipulati o in via di stipulazione. In relazione a ciò il Consiglio generale della Confederazione del lavoro di Francia è stato convocato per la prossima settimana con un ordine del giorno che porta in testa la questione della giornata di otto ore in Francia.

*** PARIGI, 18. — Montagu, membro del Parlamento britannico e segretario di Stato per le Indie, è stato nominato presidente della Commissione finanziaria alla Conferenza della pace. La prima seduta di questa Commissione ha avuto luogo il 13 corrente. La Commissione è incaricata di fare un rapporto su tutte le questioni finanziarie, quali quelle della valuta e dei debiti nazionali che sarà necessario inserire nel testo del trattato di pace.

*** PARIGI, 18. — Il Supremo Consiglio economico degli alleati ha deciso ad unanimità di togliere il blocco commerciale all'Austria tedesca e all'Ungheria. Perciò, eccetto una breve lista di materie e di prodotti di carattere militare, dei quali l'importazione rimane interdetta, tutte le altre merci potranno essere liberamente importate.

La Commissione interalleata che funzionerà in ciascuno dei due paesi stabilirà quali merci non dovranno esser riesportate in Germania e vigilerà per conseguenza sul traffico alle rispettive frontiere. Non appena le Commissioni saranno costituite verrà fissata la data alla quale i traffici potranno essere ripresi.

*** LONDRA, 18. — Wilson, Clémenceau e Orlando hanno inviato a Lloyd George la seguente lettera:

« Parigi 17 marzo.

Signor primo ministro,

Ci sembra assolutamente essenziale, perchè l'ora della pace non sia ritardata più del necessario, che restiate a Parigi fino a che le principali questioni che si riallacciano alla pace stessa, non siano risolute, e vi preghiamo vivamente di voler accogliere di buon grado il nostro desiderio.

Crediamo che importantissimi risultati potrebbero essere ottenuti se voi poteste prendere disposizioni che vi consentano di restare ancora due altre settimane a Parigi. Vi rivolgiamo questa domanda con piena cognizione di causa non ignorando che questioni urgenti vi richiamano in Inghilterra e che perciò noi vi domandiamo di fare un sacrificio ».

Messaggio alla Francia del vice presidente del Consiglio italiano

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 18. — Il vice presidente del Consiglio italiano, on. Colosimo, ha dettato al corrispondente da Roma dell'*Agenzia Havas* il seguente messaggio:

« La intima unione della Francia e dell'Italia è fondata non solo nella tradizione e nella simpatia dei due popoli, ma ancora sulla necessità che è legge della vita. Ricordate la storia: nel 1859, nell'ora solenne e fatale per la costituzione d'Italia, ecco la Francia che accorrere suggella col sangue la fraternità latina; nel 1914, nell'ora suprema per la Francia assalita, ecco l'Italia pronta a mettersi al suo fianco; nel 1915 entra nella lotta, coscientemente decisa a giuocare la sua esistenza per la vittoria della giustizia e la difesa della Francia che per la giustizia combatteva.

Unite, chi potrà affrontarle? e di quanto giovamento e forza la loro salda amicizia sarà per la civiltà e per la libertà? La unione della Francia e dell'Italia sarà per l'avvenire dei due popoli ragione suprema per un fortunato svolgimento. Ma è necessario che essa entri nell'anima e nella fede di tutti i cittadini e di tutti i partiti; non resti circoscritta ad una sola parte politica, ad una sola classe sociale. È dovere quindi degli uomini, che sull'anima nazionale dei due popoli hanno più diretta influenza, di esercitarla intera, allo scopo di raggiungere questo ideale di fratellanza tanto fecondo per i destini delle due nazioni sorelle ».

CRONACA ITALIANA

Tragico accidente aviatorio. — Un tragico accidente aviatorio è accaduto ier l'altro sopra le dighe di Trieste ad un idrovolante da bombardamento, pilotato dal tenente di vascello Pierozzi, recante a bordo il tenente di vascello principe Aimone di Savoia, duca di Spoleto, che desiderava incontrarsi a Trieste coi genitori Duca e Duchessa d'Aosta.

L'apparecchio, investito dalla bora è precipitato, capovolgendosi a causa del mare grosso. Il principe Aimone si è aggrappato all'ala, trattenendo a galla il tenente Pierozzi svenuto.

Alcuni minuti dopo un piroscafo ha preso i due aviatori e li ha trasportati a Trieste. L'apparecchio intanto si inabissava.

Il Duca e la Duchessa d'Aosta, giunti col direttissimo da Roma delle ore 14, si sono recati subito all'ospedale militare a visitare il principe, che ha conservato sempre i sensi, mantenendosi serenissimo, benchè ferito alle costole.

Il tenente Pierozzi, ferito mortalmente alla testa, è spirato poche ore dopo.

Pro-Dalmazia. — Continuano sempre più commoventi e significanti le manifestazioni a favore della Dalmazia in tutte le principali città delle terre liberate dal nemico.

A Fiume, domenica scorsa, il pubblicista Alberto Colantuoni parlò nella sala della Filarmonica, di fronte ad un enorme pubblico, il quale, vibrando di entusiasmo, uscì dalla sala al grido di: « Viva la Dalmazia italiana! ».

A Capodistria, lo stesso giorno, sotto gli auspici della società « Trento e Trieste », il sig. Piero Pieri illustrò la storia della Dalmazia, provincia di Venezia, e delle sue bellezze artistiche, nonchè delle pretese jugo-slave, dimostrandone l'assurdità.

A Rovigno, anche domenica, con larghissimo intervento di popolo, ebbe luogo un comizio in cui, dopo un applauditissimo discorso del signor Sergio Gradenigo, fu votato un ordine del giorno e furono spediti telegrammi a S. M. il Re, a S. E. Orlando e al presidente Clémenceau.

A Fiumicello, nello stesso giorno, nell'ampia sua piazza, si tenne un comizio con lo intervento dei delegati di Villa Vicentina, Pieris e Turriaco.

Aprì il comizio il sindaco di San Valentino e fece un'esauriente relazione sull'italianità della Dalmazia il signor Rizzati Domenico. Dopo un discorso del dott. Bruno, a nome della « Trento e Trieste », fu votato un ordine del giorno e spediti telegrammi a S. M. il Re, a S. A. R. il Duca d'Aosta e al presesidente Clémenceau.

Pure il 17 corrente, Cervignano, Cormons, Mompaderno e Antignano hanno voluto tener comizi, partecipando così alle manifestazioni pro-Dalmazia tenute in tutta la Venezia Giulia.

A Cervignano il comizio, tenuto sotto gli auspici del locale Comitato di propaganda, si chiuse votando un ordine del giorno fra le acclamazioni del foltissimo pubblico intervenuto; a Cormons fu mandato un ordine del giorno al ministro Orlando, in cui è espressa tutta la vibrante protesta di Cormons italiana, che vuole uniti alla madre patria tutti i suoi figli; a Mompaderno e ad Antignano, piccole borgate dell'Istria, abitate prevalentemente da slavi, dopo un discorso del prof. Urbanaz, che parlò nell'una e nell'altra località, gli ordini del giorno furono approvati per acclamazione al grido di: « Zivio l'Italia! Zivio la Dalmazia italiana! ».

Nave brasiliana a Spezia. — La nave brasiliana *Bahia* è giunta ieri l'altro sera, a tarda ora, a Spezia; ier mattina è entrata in arsenale.

Il comandante la divisione, contrammiraglio Pedro do Frontin, ha fatto le visite ufficiali. Una Commissione di ufficiali è partita quest'oggi per Roma, insieme al comandante.

Per i marinai imbarcati. — È stato tolto il divieto di indicare, nella corrispondenza postale e telegrafica, le località dove trovansi le Regie navi.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 17. — A proposito della questione dell'Irlanda, è noto che il decreto che sospende l'applicazione della legge dell'Home Rule sarà abrogato automaticamente sei mesi dopo la firma del trattato di pace.

L'*Agenzia Reuter* assicura che attualmente il Governo non ha intenzione di proporre una nuova proroga per la entrata in vigore di questa legge a meno che non si verifichino nuove circostanze che lo impongano.

LONDRA, 17. — Una Nota dell'*Agenzia Reuter* dice che non si ha alcuna ragione di allarmarsi per la situazione al Cairo se si agirà colla dovuta prudenza. Le notizie giungono con grande ritardo dovuto al cattivo stato dei cavi; ma le ultime notizie annunciano che la situazione non è peggiore.

D'altra parte questi disordini non hanno completamente sorpreso coloro che sono al corrente delle cose d'Egitto. I nazionalisti avendo da qualche tempo avanzato pretese esagerate e tentato di eccitare l'opinione pubblica, i loro principali agitatori sono stati deportati a Malta a causa della loro opposizione al protettorato. Questa misura farà probabilmente sentire il suo effetto soltanto fra qualche tempo. Per il momento l'autorità militare ha preso tutte le disposizioni necessarie per assicurare il mantenimento dell'ordine. È evidente che le rivolte sono state organizzate dai nazionalisti coll'appoggio degli studenti e di tutti i vagabondi della città. Si tratta dunque di un movimento essenzialmente nazionalista che non viene affatto sostenuto dalla classe dei contadini.

Il Sultano presta naturalmente tutta la sua autorità per assicurare il rispetto della legge e dell'ordine.

SHANGHAI, 18. — Si ha da Seul:

Durante la cerimonia per i funerali dell'Imperatore, essendosi sparsa la voce che la Conferenza di Parigi aveva sanzionato l'indipendenza della Corea, migliaia di coreani hanno fatto una dimostrazione in favore della indipendenza coreana ed hanno acclamato i consoli della Francia e degli Stati Uniti.

Sono stati operati centinaia di arresti: l'ufficio di polizia è stato attaccato.

I disordini sono stati più violenti in provincia, ove la folla ha invaso gli uffici di polizia. Vi è stato un numero considerevole di vittime da una parte e dall'altra.

Un proclama del governatore generale dice che il Giappone non abbandonerà la sovranità e domanda ai coreani di unirsi ai giapponesi nella prossima instaurazione della pace del mondo.

ZURIGO, 18. — Domenica scorsa il principe Reggente di Serbia lesse a nome del Re nell'assemblea nazionale a Belgrado il discorso del Trono del quale si ha soltanto un oscuro riassunto.

Dopo avere espressa la gioia pel fatto che i popoli fratelli di Serbia, di Croazia e di Slovenia per la prima volta si sono riuniti in una assemblea di Stati, il discorso ricorda le perdite e i sacrifici durante la guerra ed esprime la speranza che gli alleati dimostreranno al popolo serbo anche alla Conferenza della pace, quella cura che dimostrarono al valoroso esercito serbo.

Noi anche dopo esserci riuniti, siamo piccoli al confronto dei nostri grandi alleati; ma non crediamo che l'entità dei nostri diritti debba essere valutata alla stregua di questo rapporto di grandezza.

Convinti di ciò, speriamo che i nostri desiderî non avranno quella risposta come avvenne sotto la pressione del passato.

Non chiediamo ad alcuno neanche il minimo sacrificio: chiediamo solo che non soltanto noi, ma anche le unioni intorno a noi possano prosperare e che a noi come a ogni altro, e così pure ai posteri, possano essere risparmiati molti dolori. Speriamo che i nostri alleati si lasceranno guidare di fronte a noi da quei principî che essi stessi annunciarono ed accolsero.

Non domandiamo che il nostro diritto, perchè nulla domandiamo che non ci sia dovuto.

Vogliamo che la popolazione che vive con noi nella nostra casa nazionale abbia la facoltà di decidere da se stessa del suo destino.

Il discorso rileva poscia le straordinarie e numerose difficoltà dei compiti che l'Assemblea dovrà adempiere e conclude esprimendo fiducia nel proficuo lavoro dell'Assemblea, affinchè il paese si ricostituisca quanto prima è possibile.

TRIESTE, 18. — Si ha da Banjaluka:

Tutta la Bosnia ha vissuto per qualche giorno ore di vera rivoluzione. L'accanimento dei partiti pro e contro la Serbia essendo giunto al colmo, ha determinato esplosioni di non lieve importanza, rese ancora più aspre dal carattere di queste popolazioni abituate nel passato all'odio di tutto ciò che fosse Serbia.

L'Impero austriaco, benchè defunto, lascia così ancora germi di discordie che solo molti anni potranno sanare.

Essendo giunta notizia che a Serajevo il partito antiserbo aveva organizzato grandi dimostrazioni e che le stesse erano state tenute in altri centri e cioè a Bjelina, Tuponeri, Vlasenica e Petrovic, anche a Banjaluka, malgrado il divieto delle autorità, si sono svolti cortei e comizi. L'intervento inopportuno della truppa per sciogliere con la forza i comizi ha determinato la reazione che rapidamente, quasi per un ordine comune, si è propagata anche a tutti i centri rurali. Sono state interrotte le linee telegrafiche e telefoniche e per cinque o sei giorni l'anarchia più completa è regnata su tutta la Bosnia.

La situazione è ora un po' meno grave, ma l'incendio può nuovamente divampare, dato il grave malcontento di tutti i contadini cattolici uniti ora ai musulmani contro i serbi ortodossi, che essi accusano quali profanatori.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.